

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Testo unificato C. 4290 Governo, approvato dal Senato e C. 3465 (Parere alla VIII Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	150
---	-----

SEDE REFERENTE:

Riduzione dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali. C. 3970 Dal Lago, C. 4078 Cambursano, C. 3531 Mastromauro e C. 4160 Gava (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 4324 e C. 4380</i>)	152
Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche e bionaturali. Testo unificato C. 3107 Milanato, C. 3116 Mazzocchi, C. 3133 Poli, C. 3759 Marchioni, C. 3951 Montagnoli e C. 3953 Calero Ciman (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	153
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i>)	157
ALLEGATO 2 (<i>Testo risultante dagli emendamenti approvati</i>)	162
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	156

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 13 luglio 2011. — Presidenza del vicepresidente Raffaello VIGNALI.

La seduta comincia alle 10.40.

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.
Testo unificato C. 4290 Governo, approvato dal Senato e C. 3465.

(Parere alla VIII Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Alberto TORAZZI (LNP), *relatore*, illustra il contenuto del provvedimento in

titolo, sottolineando che l'articolo 1 istituisce, nel giorno 21 novembre, la « Giornata nazionale degli alberi », che sostituisce la « Festa degli alberi ». Durante tale Giornata il Ministero dell'ambiente può promuovere, d'intesa con i Ministeri dell'istruzione e delle politiche agricole, iniziative nelle scuole di ogni ordine e grado, nelle università e negli istituti di istruzione superiore, volte a diffondere una nuova cultura ambientale.

L'articolo 2 reca alcune modifiche alla legge n. 113 del 1992 che ha introdotto l'obbligo per i Comuni di porre a dimora un albero per ogni registrazione anagrafica di neonato residente e che era stata in larga parte disattesa per assenza di vincoli stringenti per i Comuni. Le modifiche prevedono che l'obbligo di messa a dimora di un albero sussista solo per i comuni con

popolazione superiore a 15.000 abitanti e valga anche per ogni minore adottato.

L'articolo 3 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico con il compito di monitoraggio sull'attuazione della citata legge n. 113 del 1992, di predisporre un Piano nazionale relativo alla realizzazione di aree verdi permanenti e la relazione alle Camere da trasmettere entro il 30 maggio di ogni anno.

Con una novella all'articolo 43 della legge n. 449 del 1997 (legge finanziaria per l'anno 1998) l'articolo 4 prevede che le amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione per promuovere iniziative finalizzate a favorire l'assorbimento di emissioni di CO₂ tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo.

L'articolo 5 reca disposizioni in materia di iniziative locali per lo sviluppo degli spazi verdi urbani, prevedendo in particolare che gli enti territoriali possano adottare misure volte a favorire il risparmio e l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili e a ridurre l'effetto « isola di calore estiva », favorendo al contempo una regolare raccolta delle acque piovane con particolare riferimento alle nuove edificazioni, tramite la riduzione dell'impatto edilizio, e il rinverdimento dell'area oggetto di nuova edificazione o di una significativa ristrutturazione edilizia; agli edifici esistenti, tramite l'incremento, la conservazione e la tutela del patrimonio arboreo esistente nelle aree scoperte di pertinenza di tali edifici; alle coperture a verde, di cui all'articolo 2, comma 5, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59, quali strutture dell'involucro edilizio atte a produrre risparmio energetico, al fine di favorire, per quanto possibile, la trasformazione dei lastrici solari in giardini pensili; al rinverdimento delle pareti degli edifici, sia tramite il rinverdimento verticale che tramite tecniche di verde pensile verticale; alla previsione e realizzazione di grandi aree verdi

pubbliche nell'ambito della pianificazione urbanistica, con particolare riferimento alle zone a maggior densità edilizia.

L'articolo 6, reca disposizioni in materia di incentivi all'utilizzo del verde pensile e l'articolo 7 reca disposizioni in materia di tutela e salvaguardia degli alberi secolari, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale.

L'articolo 8 prevede, infine, una clausola di salvaguardia in favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

In considerazione dell'ampio consenso emerso fra i gruppi parlamentari nel corso dell'esame sia presso la Commissione di merito sia precedentemente al Senato, propone di esprimere un parere favorevole sul testo unificato in esame.

Formula, quindi, una proposta di parere favorevole.

Laura FRONER (PD), nel condividere il consenso unitario registrato sul testo in esame, dichiara voto favorevole.

Lido SCARPETTI (PD), nel dichiarare voto favorevole, esprime tuttavia perplessità rispetto all'efficacia delle norme in esame che modificano una legge del 1992, che non ha prodotto alcun risultato. Aggiunge che norme statali sullo sviluppo degli spazi verdi urbani non sembrano coerenti con i principi del federalismo.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 10.50.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 13 luglio 2011. — Presidenza del vicepresidente Raffello VIGNALI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Catia Polidori.

La seduta comincia alle 10.50.

Riduzione dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali.**C. 3970 Dal Lago, C. 4078 Cambursano, C. 3531 Mastromauro e C. 4160 Gava.***(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento delle proposte di legge C. 4324 e C. 4380).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 27 aprile 2011.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, avverte che, in data 17 maggio 2011, è stata assegnata la proposta di legge C. 4324, d'iniziativa del deputato Cosenza: « Disposizioni per la riduzione e la certezza dei termini di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni, e che, in data 28 giugno 2011, è stata altresì assegnata alla Commissione, in sede referente, la proposta di legge C. 4380, d'iniziativa del deputato Laganà: « Disposizioni in favore delle imprese che subiscono ritardi nei pagamenti da parte della pubblica amministrazione ».

Poiché le suddette proposte di legge recano materia analoga a quella delle proposte di legge C. 3970 e abbinata, la presidenza ha proceduto all'abbinamento delle stesse ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

In sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, procede alla rapida illustrazione delle nuove proposte testé abbinata.

Sottolinea che la proposta C. 4324 Cosenza, si compone di 4 articoli: all'articolo 1 riporta i principi e le finalità che la ispirano e cioè una maggiore tutela contro i ritardi e le incertezze dei pagamenti nelle transazioni commerciali nonché le definizioni basilari contenute nella direttiva 2011/7/UE, la quale afferma che gli Stati assicurano, nelle transazioni commerciali tra pubbliche amministrazioni e imprese non debbano superare determinati termini. All'articolo 2 introduce nel nostro ordinamento i termini di pagamento previsti dalla citata direttiva 2011/7/UE: trenta giorni di calendario dal ricevimento da parte del debitore della

fattura o di una richiesta equivalente di pagamento; se non vi è certezza sulla data di ricevimento della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi; se la data in cui il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento è anteriore a quella del ricevimento delle merci o della prestazione dei servizi, trenta giorni di calendario dalla data di ricevimento delle merci o di prestazione dei servizi; se la legge o il contratto prevedono una procedura di accettazione o di verifica diretta ad accertare la conformità delle merci o dei servizi al contratto e se il debitore riceve la fattura o la richiesta equivalente di pagamento anteriormente o alla stessa data dell'accettazione o della verifica, trenta giorni di calendario da quella data. Si prevede, inoltre, che il periodo di pagamento stabilito nel contratto tra un'impresa e una pubblica amministrazione non possa mai superare il termine di cui al comma 1, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò sia oggettivamente giustificato dalla natura particolare del contratto o da talune sue caratteristiche e non superi comunque sessanta giorni di calendario. L'articolo 3 prevede misure finalizzate, da un lato, a penalizzare le pubbliche amministrazioni che non pagano i fornitori in tempo e, dall'altro, a garantire alle imprese danneggiate la possibilità di compensare i mancati incassi in termini di benefici fiscali; si rinvia ad un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze la definizione delle relative modalità di attuazione. L'articolo 4 abroga la norma (articolo 9, comma 3, del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2) che offre alle imprese la possibilità di ricorrere all'aiuto delle società di assicurazione e della SACE Spa per rientrare del debito accumulato con le pubbliche amministrazioni, una possibilità che però è subordinata all'accettazione, da parte delle stesse imprese in sofferenza, di diminuire l'entità del proprio credito.

La proposta di legge C. 4380 Laganà Fortugno, che si compone di 3 articoli, prevede all'articolo 1 l'istituzione, su iniziativa della Cassa depositi e prestiti Spa e di altri soggetti finanziari, anche privati, di una società veicolo, denominata « Impresa sicura », con capitale sociale di almeno 1 miliardo di euro, presso la quale è istituito il Fondo temporaneo di intervento per la liquidità delle imprese, di seguito denominato « Fondo », dotato di 1,5 miliardi di euro per gli anni 2011, 2012 e 2013, a valere sulle risorse del risparmio postale e dei fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie, allo scopo di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale, per superare la difficoltà dei ritardati pagamenti delle pubbliche amministrazioni. L'articolo 2 stabilisce che i soggetti creditori per forniture di beni e di servizi delle pubbliche amministrazioni e delle società a totale partecipazione pubblica, decorsi sei mesi dal termine fissato contrattualmente per il versamento, a titolo di acconto o di saldo, delle somme dovute come corrispettivo dei servizi prestati, possono richiedere alle pubbliche amministrazioni la certificazione delle somme oggetto di ritardato pagamento. Le amministrazioni pubbliche rilasciano la certificazione previa verifica di regolarità fiscale e contributiva e in seguito all'acquisizione del cosiddetto « certificato antimafia » del creditore il quale, successivamente, potrà cedere pro soluto il relativo credito ai prezzi di mercato a « impresa sicura », nei termini e con le modalità stabiliti con il regolamento di cui all'articolo 3. L'articolo 3 definisce le modalità attuative attraverso un regolamento da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, che indica i presupposti e le condizioni di rilascio della certificazione da parte delle pubbliche amministrazioni, le modalità di verifica della regolarità fiscale e contributiva, i presupposti e le condizioni di intervento della società « impresa sicura »,

nonché le procedure per la regolazione del rapporto tra la società e le pubbliche amministrazioni titolari del debito.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche e bionaturali.

Testo unificato C. 3107 Milanato, C. 3116 Mazzocchi, C. 3133 Poli, C. 3759 Marchioni, C. 3951 Montagnoli e C. 3953 Calearo Ciman.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 22 giugno 2011.

Il sottosegretario Catia POLIDORI, prima di procedere ad esprimere il parere sulle proposte emendative presentate, ritiene opportuno segnalare all'attenzione della Commissione alcuni aspetti dell'impostazione del testo in esame.

In linea generale, ritiene che si debba valutare l'opportunità di regolare ulteriormente attività professionali, mentre l'intera questione delle professioni regolamentate diverse dagli ordini professionali è in discussione anche da parte di un apposito tavolo di lavoro presso il Ministero dello sviluppo economico e, comunque, è da tempo oggetto di proposte di liberalizzazione e semplificazione.

In particolare, per quanto attiene alla materia specifica di questo testo, giudica opportuno segnalare che di recente il Ministro della salute e il Ministro dello sviluppo economico hanno adottato, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della legge n. 1 del 1990, un regolamento che disciplina le caratteristiche tecniche delle apparecchiature elettromeccaniche utilizzabili dagli estetisti. Il regolamento è attualmente in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, dopo che su di esso sono state formulate le positive valutazioni del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore di sanità. Aggiunge che è stata completata

positivamente anche la prescritta procedura di preventiva comunicazione alla Commissione europea, quale normativa tecnica, e che è stato acquisito un giudizio di massima positivo anche da parte delle principali associazioni di categoria interessate.

Rileva che il testo in esame dispone l'abrogazione della legge n. 1 del 1990 e non prevede una nuova disciplina attuativa. Sottolinea che la previsione di consentire genericamente l'utilizzo di tutte le apparecchiature conformi alla normativa tecnica vigente in funzione della loro destinazione all'uso estetico e non sanitario, potrebbe risultare di applicazione non ben definita e meno garantista della salute dei cittadini rispetto al testo del regolamento in corso di pubblicazione. Ritiene altresì che si potrebbero riaprire le incertezze determinatesi in passato, anche a seguito di interventi della magistratura in sede penale, che ipotizzavano, da un lato, responsabilità delle autorità amministrative per l'assenza di adeguata regolazione e controllo e, dall'altro, responsabilità degli operatori per la pericolosità comunque rilevata nelle apparecchiature. Conclude che, una volta che il regolamento sia stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, il Governo si riserva di valutare le opportune modalità per coordinare il testo in esame con le previsioni del regolamento medesimo.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, sottolinea che la Commissione lavora già da tempo sul testo in esame, ritiene che il Governo avrebbe dovuto presentare le proprie osservazioni nelle precedenti sedute, in modo da elaborare un testo opportunamente coordinato. Invita, quindi, il relatore a esprimere il parere sulle proposte emendative presentate, che sono in distribuzione (*vedi allegato*).

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, invita al ritiro dell'emendamento Montagnoli 1.1, esprimendo altrimenti parere contrario; si rimette alla Commissione sull'emendamento Montagnoli 1.4, invita al ritiro degli emendamenti Montagnoli 1.2 e 1.3, esprimendo altrimenti parere contrario.

Il sottosegretario Catia POLIDORI concorda con il relatore, ritenendo che si potrebbe esprimere parere favorevole sull'emendamento Montagnoli 1.4, volto a sopprimere, ovunque ricorra nel testo e nel titolo del provvedimento, la parola « bionaturali ».

Laura FRONER (PD) osserva che il termine « bionaturali » comprende una serie di attività che non sono di competenza esclusiva della professione di estetista, ma che possono essere svolte anche da altri prestatori di servizi. Sottolinea che dagli approfondimenti svolti durante l'esame in Commissione è emersa la preoccupazione di non assegnare agli estetisti questa attività in modo esclusivo. Ritiene, pertanto, che il termine possa essere lasciato nel testo con questo tipo di interpretazione.

Elisa MARCHIONI (PD) ricorda che al Senato è in corso di esame un provvedimento sulle professioni sanitarie che potrebbero essere interessate dalle scienze bionaturali. Osserva che, riguardo a questo aspetto, è opportuno prevedere un'interpretazione estensiva del termine « bionaturali » che – come rilevato dalla collega Froner – non deve essere riferito esclusivamente all'attività di estetista.

Stefano ALLASIA (LNP) sottolinea che l'emendamento Montagnoli 1.4 è volto a limitare l'applicazione del termine « bionaturali » per evitare una confusione interpretativa nell'ambito della professione di estetista che comprende attività già sufficientemente ampie e variegate.

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, ritiene si possa mantenere il termine « bionaturali » per quanto riguarda gli effetti di natura esclusivamente estetica, escludendo sconfinamenti in campo sanitario.

Stefano ALLASIA (LNP) ritiene che la soluzione proposta dal relatore si possa prestare a interpretazioni ambigue del testo in esame.

Alberto TORAZZI (LNP) sottolinea che il termine « bionaturali » rappresenta un sovrainsieme che include molti aspetti: eliminando il termine dal testo in esame, si limita l'attività degli estetisti solamente ad alcuni ambiti delle scienze bionaturali, senza ingenerare confusioni interpretative, nelle cui pieghe si potrebbe svolgere anche un esercizio abusivo della professione.

Andrea LULLI (PD) sottolinea che la professione degli estetisti è un'attività imprenditoriale in grande espansione e modificazione, che anche nel passato ha spesso mostrato il problema di uno sconfinamento nell'ambito sanitario. Osservato che il provvedimento deve rappresentare una cornice di riferimento per i centri estetici, ritiene che restringendo eccessivamente il campo delle attività consentite si rischia di mettere in difficoltà gli operatori del settore e di approvare una legge desueta.

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, evidenzia l'assoluta indeterminatezza del termine « bionaturali », riconsiderando il precedente avviso, esprime parere favorevole sugli emendamenti Montagnoli 1.4 e 1.2.

Elisa MARCHIONI (PD), osservato che l'attività di estetista nella prassi si è molto ampliata rispetto al passato, ritiene si possa espungere il termine « bionaturali » dal testo nella consapevolezza che il campo di applicazione delle discipline estetiche ne ricomprende alcuni aspetti.

Stefano ALLASIA (LNP) ritira il suo emendamento 1.3.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Montagnoli 1.1 ed approva gli emendamenti Montagnoli 1.4 e 1.2.

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Montagnoli 2.2, sugli identici emendamenti Froner 2.5 e Milanato 2.6, nonché sull'emendamento Allasia 2.7; esprime parere contrario sugli emendamenti Montagnoli

2.3 e 2.4; invita al ritiro dell'emendamento Montagnoli 2.1.

Il sottosegretario Catia POLIDORI concorda.

Stefano ALLASIA (LNP) ritira l'emendamento Montagnoli 2.1.

Andrea LULLI (PD) osserva che l'emendamento Allasia 2.7 è ultroneo perché è evidente che le apparecchiature generanti raggi ultravioletti utilizzati per esclusivi fini estetici devono essere conformi alla normativa tecnica vigente e rispondenti ai prescritti requisiti di sicurezza.

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, riconsiderando il precedente avviso, invita al ritiro dell'emendamento Allasia 2.7.

Stefano ALLASIA (LNP) ritira il proprio emendamento 2.7.

La Commissione, con distinte votazioni, approva l'emendamento Montagnoli 2.2, respinge gli emendamenti Montagnoli 2.3 e 2.4, ed approva gli identici emendamenti Froner 2.5 e Milanato 2.6.

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Montagnoli 3.1 e parere favorevole sugli identici emendamenti Froner 3.2 e Milanato 3.3.

Il sottosegretario Catia POLIDORI concorda.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Montagnoli 3.1 ed approva gli identici emendamenti Froner 3.2 e Milanato 3.3.

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Montagnoli 4.1 e parere favorevole sull'emendamento Allasia 4.2, purché riformulato nel senso di sopprimere le parole « o pronto soccorso ».

Il sottosegretario Catia POLIDORI concorda.

Stefano ALLASIA (LNP) accetta la riformulazione proposta al proprio emendamento 4.2.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Montagnoli 4.1 ed approva l'emendamento Allasia 4.2, nel testo riformulato.

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sull'emendamento Montagnoli 5.1; esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Froner 5.2 e Milanato 5.3, nonché sull'emendamento Allasia 5.4; esprime infine parere contrario sull'articolo aggiuntivo Cimadoro 5.01.

Il sottosegretario Catia POLIDORI esprime parere conforme a quello del relatore eccetto che per gli identici emendamenti Froner 5.2 e Milanato 5.3, osservando che la soppressione della previsione di un apposito contributo per i nuovi compiti attribuiti alle Camere di commercio ha solo l'effetto di privare l'innovazione di qualsiasi copertura finanziaria.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, osserva che le Camere di commercio non ricevono finanziamenti statali.

Andrea LULLI (PD) concorda con le osservazioni del collega Vignali.

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, sottolinea che la soppressione del contributo prevista dagli identici emendamenti Froner 5.2 e Milanato 5.3 è motivata dal fatto che gli operatori del settore già pagano i diritti di iscrizione alle Camere di commercio.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Montagnoli 5.1, approva gli identici emendamenti Froner 5.2 e Milanato 5.3, nonché l'emendamento Allasia 5.4; respinge, infine, l'articolo aggiuntivo Cimadoro 5.01.

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, esprime parere contrario agli emendamenti Montagnoli 7.1 e Allasia 7.2.

Il sottosegretario Catia POLIDORI concorda.

Stefano ALLASIA (LNP) sottolinea che gli emendamenti in esame, che prevedono sanzioni più severe rispetto a quelle stabilite dal testo in esame, sono finalizzati a contrastare l'esercizio abusivo della professione di estetista.

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, osserva che nel testo sono previste già sanzioni contro l'esercizio abusivo della professione.

Stefano ALLASIA (LNP) ritira il proprio emendamento 7.2.

La Commissione respinge l'emendamento Montagnoli 7.1.

Fabio GAVA (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Froner 8.1 e Milanato 8.2.

Il sottosegretario Catia POLIDORI concorda.

La Commissione approva gli identici emendamenti Froner 8.1 e Milanato 8.2.

Raffaello VIGNALI, *presidente*, avverte che il testo risultante dagli emendamenti approvati sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere.

Rinvia, quindi, il seguito ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.40.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.40 alle 11.50.

ALLEGATO 1

Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche e bionaturali. Testo unificato adottato come testo base delle proposte di legge C. 3107 Milanato, C. 3116 Mazzocchi, C. 3133 Poli, C. 3759 Marchioni, C. 3951 Montagnoli e C. 3953 Calero Ciman.

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI

ART. 1.

Al comma 1, sopprimere le parole: nell'ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione.

1. 1. Montagnoli.

Al comma 1, sopprimere le parole: e bionaturali.

Conseguentemente, sopprimere le parole: e bionaturali ovunque ricorrano nel testo e nel titolo del provvedimento.

1. 4. Montagnoli, Allasia, Simonetti, Cavallotto, Togni.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. L'attività di estetista può essere svolta esclusivamente da chi è in possesso del requisito di qualificazione professionale, fatto salvo quanto previsto da altre norme vigenti in materia.

1. 2. Montagnoli, Allasia.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Sono escluse dall'applicazione della presente legge le attività nel settore

delle scienze bionaturali che rientrano nella categoria della medicina non convenzionale, svolte da professionisti non regolamentati.

1. 3. Allasia, Simonetti, Cavallotto, Togni.

ART. 2.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

2. 1. Montagnoli, Allasia.

Al comma 3, apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo la parola:* erboristici *inserire la parola:* cosmetici;

b) *sopprimere le parole:* derivante dalle prestazioni svolte.

2. 2. Montagnoli.

(Approvato)

Sopprimere il comma 4.

2. 3. Montagnoli.

Sostituire il comma 5, con il seguente:

5. È escluso dall'esercizio della professione di estetista tutto ciò che è di pertinenza del medico chirurgo e del fisioterapista.

2. 4. Montagnoli, Allasia, Simonetti, Cavallotto, Togni.

Al comma 6 dopo le parole: delle mani e dei piedi aggiungere le seguenti: nonché le attività di manicure e pedicure estetico.

* **2. 5.** Froner, Marchioni, Scarpetti.

(Approvato)

Al comma 6, dopo le parole: delle mani e dei piedi aggiungere le seguenti: nonché le attività di manicure e pedicure estetico.

* **2. 6.** Milanato.

(Approvato)

Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole: conformi alla normativa tecnica vigente e rispondenti ai prescritti requisiti di sicurezza.

2. 7. Allasia, Simonetti, Cavallotto, Togni.

ART. 3.

Sostituire l'articolo 3, con il seguente:

« ART. 3. – (Qualificazione professionale e istituzione del Corso di laurea breve in Scienze Estetiche Applicate). – 1. L'esercizio dell'attività professionale di estetista è subordinato al conseguimento della laurea breve in Scienze Estetiche Applicate, successivo al conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

2. È istituito presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia degli atenei nazionali il Corso di Laurea breve in Scienze Estetiche Applicate appartenente alla Classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche.

3. I laureati di cui al comma 2, svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva sotto il profilo dell'aspetto estetico e miglioramento delle caratteristiche estetiche e funzionali del corpo e devono raggiungere le competenze professionali attraverso una formazione teorica e pratica.

4. Il Corso di cui al comma 1, ha la durata di tre anni. Il titolo finale si ottiene dopo l'acquisizione di 180 crediti formativi universitari (CFU), comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria di una lingua dell'Unione europea oltre la lingua madre.

5. La formazione comprende 180 crediti comprensivi di attività di didattica frontale della durata di due anni e di attività formativa professionalizzante e di tirocinio pratico presso una struttura o centro qualificato al fine di garantire, al termine del percorso formativo, le necessarie competenze tecniche da espletare nel contesto lavorativo specifico del profilo qualificante.

6. Per conseguire le finalità formative del comma 4 del presente articolo, la Facoltà di Medicina e Chirurgia può stipulare convenzioni con strutture, sia in Italia che all'estero, che rispondano ai requisiti di idoneità per attività e dotazione di servizi e strutture come previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante: "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421".

7. L'esercizio dell'attività di onicotecnico e di tecnico dell'abbronzatura è subordinato al conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado.

8. Il riconoscimento di titoli professionali e di studio, attestati formativi e certificazioni di competenza, maturati da operatori provenienti da altre regioni italiane o da altri Stati sarà effettuato secondo quanto prevede la normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente.

9. L'estetista professionale ha il dovere dell'aggiornamento professionale continuo in estetica per il mantenimento dei requisiti. Le Regioni disciplinano le modalità di adempimento di tale dovere ».

3. 1. Montagnoli.

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 4, sopprimere la parola: prioritariamente;*

b) al comma 6, sopprimere le parole: o di strutture abilitate.

* 3. 2. Froner, Marchioni, Scarpetti.

(Approvato)

Apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 4, sopprimere la parola: prioritariamente;

b) al comma 6, sopprimere le parole: o di strutture abilitate.

* 3. 3. Milanato.

(Approvato)

ART. 4.

Sopprimerlo.

4. 1. Montagnoli.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) tecniche di primo soccorso o pronto soccorso.

4. 2. Allasia, Simonetti, Cavallotto, Togni.

Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:

f-bis) tecniche di primo soccorso.

4. 2. (Testo modificato nel corso della seduta) Allasia, Simonetti, Cavallotto, Togni.

(Approvato)

ART. 5.

Sostituire l'articolo 5 con il seguente:

« ART. 5. — (Esercizio delle attività professionali nel settore delle scienze estetiche e bionaturali, nonché delle attività di onicotecnico e di tecnico dell'abbronzatura artificiale). — 1. È istituito l'Elenco nazio-

nale degli estetisti professionali, di seguito denominato "Elenco", presso il Ministero della salute il quale fissa il contributo obbligatorio che gli iscritti sono tenuti a versare annualmente, in modo da assicurare la copertura dei costi relativi alle funzioni di tenuta dell'Elenco.

2. L'iscrizione all'Elenco è condizione obbligatoria per l'esercizio dell'attività di estetista professionale.

3. L'iscrizione all'Elenco è subordinata al superamento di un esame di Stato organizzato d'intesa tra lo Stato e Regioni.

4. L'alta vigilanza sull'Elenco è esercitata dal Ministero della salute.

5. L'estetista è da intendere quale figura professionale ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile.

6. L'estetista professionale può esercitare a professione in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato o in associazione con altri estetisti professionali.

7. L'estetista può svolgere la professione a domicilio a condizione che sia iscritto all'Elenco e che sia dipendente o titolare di un'attività di estetica regolarmente sottoposta a controlli igienico-sanitari con la possibilità di poter emettere ricevuta fiscale per tali trattamenti.

8. È consentita la collaborazione tra estetista professionale e medico chirurgo, fisioterapista e altre figure professionali nell'ambito dell'estetica.

9. È istituito l'elenco regionale degli onicotecnici e di tecnico dell'abbronzatura, presso le aziende sanitarie locali, e quali fissano il contributo obbligatorio che gli iscritti sono tenuti a versare annualmente, in modo da assicurare la copertura dei costi relativi alle funzioni di tenuta dell'elenco regionale.

10. L'iscrizione all'elenco regionale degli onicotecnici e di tecnici dell'abbronzatura è condizione necessaria per l'esercizio dell'attività ».

5. 1. Montagnoli.

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

* 5. 2. Froner, Marchioni, Scarpetti.

(Approvato)

Al comma 3, sopprimere il secondo periodo.

* **5. 3.** Milanato.

(Approvato)

Al comma 4, ultimo periodo, sostituire le parole: Non è ammesso con le seguenti: È vietato.

5. 4. Allasia, Montagnoli, Simonetti, Cavallotto, Togni.

(Approvato)

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Ulteriori disposizioni in materia di esercizio dell'attività di tecnico dell'abbronzatura artificiale).

1. Precedentemente all'espletamento dell'attività di abbronzatura artificiale, il soggetto che esercita l'attività di tecnico dell'abbronzatura artificiale ai sensi della presente legge, è tenuto a sottoporre al cliente un modulo contenente un questionario destinato ad accertare la sussistenza delle seguenti condizioni:

a) eventualità di precedenti trattamenti abbronzanti;

b) reazioni della pelle ad esposizione solare, ed eventuale presenza di scottature o discromie cutanee;

c) presenza di nevi, ulcerazioni o noduli persistenti sulla cute;

d) avvenuta presenza di tumori cutanei nell'ambito della famiglia del cliente;

e) presenza di infiammazioni alla cornea, congiuntivite, lesioni della retina e cataratta;

f) assunzione di medicinali che aumentano la sensibilità cutanea ai raggi UV quali antibiotici, terapie ormonali e pillola anticoncezionale;

g) precedente applicazione di cosmetici, essenze o prodotti contenenti alcool o di cosmetici che aumentano la sensibilità cutanea ai raggi abbronzanti;

h) presenza di smagliature o cicatrici recenti;

i) affezioni cutanee virali;

l) segnalazione di problemi generici attinenti a pelle sensibile.

2. L'inizio dell'espletamento dell'attività di abbronzatura artificiale è subordinato all'esame del modulo contenente il questionario di cui al comma 1 da parte del tecnico dell'abbronzatura artificiale, debitamente compilato e firmato dal cliente e controfirmato dal tecnico deputato ad eseguire il trattamento abbronzante. Quest'ultimo è comunque tenuto a svolgere un sommario esame del soggetto che richiede di sottoporsi a trattamento abbronzante e a richiedere ogni altra informazione utile al fine di valutare le reazioni al trattamento stesso e le conseguenze di questo sulla salute del cliente.

3. Qualora sia riscontrata la presenza di nevi o patologie visibili o emergano risposte positive dal modulo contenente il questionario di cui al comma 1, lo svolgimento del trattamento abbronzante è subordinato alla presentazione di certificazione medica a seguito di visita da parte di un medico dermatologo, anche consulente del centro.

Conseguentemente all'articolo 7, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

4-bis. Chiunque esercita l'attività professionale in violazione dell'articolo 5-bis della presente legge è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 10.000 euro.

5. 01. Cimadoro.

ART. 7.

Sostituirlo con il seguente:

«ART. 7. – (Sanzioni) – 1. Il controllo sull'osservanza delle disposizioni della

presente legge è esercitato dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente e dai soggetti a cui sono attribuiti per legge i poteri di accertamento.

2. Chiunque esercita le attività riservate alla professione di estetista professionale di cui all'articolo 5 senza essere iscritto all'Elenco è soggetto alle pene previste dall'articolo 348 del codice penale nonché alla sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000 euro a 20.000 euro.

3. Chiunque esercita le attività di onicotecnico di cui all'articolo 3 senza essere iscritto all'elenco regionale degli onicotecnici di cui al medesimo articolo è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 7.000 euro a 20.000 euro, il cui importo è destinato alla regione in cui è avvenuta la violazione.

4. Chiunque esercita le attività professionali di cui ai commi 2 e 3 in forma ambulante o di posteggio, in violazione dell'articolo 5, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a 25.000 euro, il cui importo è destinato al comune in cui è avvenuta la violazione.

5. Chiunque richiede prestazioni riservate alle professioni di cui ai commi 2 e 3 a soggetti che non hanno titolo a svolgerle ai sensi della presente legge è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 500 euro a 4.000 euro ».

7. 1. Montagnoli, Allasia.

All'articolo 7, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: da 2.000 euro a 20.000 euro con le parole: da 20.000 euro a 30.000 euro;

b) al comma 2, sostituire le parole: da 3.000 euro a 10.000 euro con le parole: da 30.000 euro a 100.000 euro;

c) al comma 3, sostituire le parole: da 3.000 euro a 10.000 euro con le parole: da 30.000 euro a 100.000 euro;

d) al comma 4, sostituire le parole: da 1.000 euro a 5.000 euro, il cui importo è destinato al comune sede dell'attività, con le parole: da 10.000 euro a 50.000 euro, il cui importo è destinato al comune in cui è avvenuta la violazione.

7. 2. Allasia, Simonetti, Cavallotto, Togni.

ART. 8.

Sopprimere il comma 3.

* **8. 1.** Froner, Marchioni, Scarpetti.

(Approvato)

Sopprimere il comma 3.

* **8. 2.** Milanato.

(Approvato)

ALLEGATO 2

**Disciplina delle professioni nel settore delle scienze estetiche.
Testo unificato delle proposte di legge C. 3107 Milanato, C. 3116
Mazzocchi, C. 3133 Poli, C. 3759 Marchioni, C. 3951 Montagnoli e
C. 3953 Calero Ciman.**

TESTO RISULTANTE DAGLI EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 1.

(Principi e finalità).

1. La presente legge, nell'ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui all'articolo 117 della Costituzione, reca i principi fondamentali per la disciplina delle attività professionali nel settore delle scienze estetiche, nonché di onicotecnico e di tecnico dell'abbronzatura artificiale, al fine di assicurare la tutela della concorrenza secondo criteri di omogeneità dei requisiti professionali e di parità di condizioni di accesso delle imprese e degli operatori professionali del settore al mercato, nonché di garantire la tutela dei consumatori.

2. L'attività di estetista può essere svolta esclusivamente da chi è in possesso del requisito di qualificazione professionale, fatto salvo quanto previsto da altre norme vigenti in materia.

ART. 2.

(Definizione delle attività).

1. Ai fini della presente legge l'attività professionale nel settore delle scienze estetiche comprende:

a) la prestazione di servizi di bellezza e di benessere relativi ai trattamenti per il corpo umano il cui scopo esclusivo o

prevalente è quello di migliorarne e di proteggerne l'aspetto estetico modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti e l'adeguamento a fenomeni di moda e di costume, nonché di mantenerlo in perfette condizioni, concorrendo al recupero del benessere della persona;

b) lo svolgimento di pratiche estetiche che, stimolando le risorse naturali di ciascun individuo, sono mirate alla difesa e al ripristino delle migliori condizioni estetiche e di benessere della persona e alla rimozione degli stati di disagio psico-fisico e a generare una migliore qualità della vita.

2. L'attività professionale di cui al comma 1 può essere svolta con l'attuazione di tutte le tecniche manuali e di massaggio, con l'utilizzazione di apparecchi conformi alla normativa tecnica vigente (norme CEI EN), fabbricati o appositamente predisposti ad uso estetico, e con l'applicazione di prodotti cosmetici definiti ai sensi delle norme vigenti.

3. È consentito fornire alla clientela prodotti erboristici cosmetici e integratori alimentari idonei a favorire e accrescere lo stato di benessere.

4. Nell'esercizio dell'attività professionale di cui al comma 1 sono ammesse tecniche di decorazione corporea temporanea ovvero di pigmentazione permanente, denominata « tatuaggio », e pratiche di foratura di parti superficiali del corpo

per l'introduzione di oggetti in metallo di piccola dimensione a scopo di abbellimento, denominate « *piercing* », nel rispetto delle misure igieniche, preventive, di sicurezza e di educazione sanitaria previste dalle norme vigenti. L'esecuzione delle predette tecniche è preclusa agli operatori, anche se qualificati, che non hanno raggiunto la maggiore età.

5. Sono esclusi dall'attività professionale di cui al comma 1 gli atti di diagnosi clinica o terapeutica, di anamnesi patologica, di profilassi e di prescrizione di farmaci, nonché ogni prestazione diretta a finalità di carattere propriamente terapeutico.

6. Ai fini della presente legge, l'attività di onicontecnico consiste nella costruzione, ricostruzione, applicazione e decorazione su unghie naturali con prodotti specifici e interventi periodici per formare unghie artificiali e comprende ogni prestazione eseguita, a esclusivo scopo decorativo, sulla superficie di unghie artificiali delle mani e dei piedi, nonché le attività di manicure e pedicure estetico.

7. Ai fini della presente legge, l'attività di tecnico dell'abbronzatura artificiale comprende tutte le prestazioni relative all'utilizzo di apparecchiature generanti raggi ultravioletti utilizzate per esclusivi fini estetici.

ART. 3.

(Qualificazione professionale).

1. L'esercizio dell'attività professionale di estetista e di operatore nel settore delle scienze estetiche è subordinato al conseguimento di un'apposita qualificazione professionale previo svolgimento di un percorso formativo, successivo al conseguimento del diploma di scuola secondaria di primo grado, rispondente ai livelli essenziali delle prestazioni relative ai percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, nonché in raccordo con il sistema dell'istruzione tecnica e professionale.

2. Nel quadro delle disposizioni vigenti volte a dare attuazione al sistema regionale di istruzione e formazione professionale in regime di sussidiarietà rispetto al sistema di istruzione tecnica e professionale nazionale, i percorsi formativi di cui al comma 1, in conformità alla programmazione regionale, possono essere erogati, oltre che dalle istituzioni formative delle regioni, dagli istituti tecnici e professionali nell'indirizzo relativo ai servizi socio-sanitari, nel rispetto dell'autonomia scolastica.

3. Il percorso formativo di cui al comma 1 si suddivide in due fasi:

a) la frequenza di un corso di formazione professionale secondo un modulo di base comune della durata di tre anni, al termine del quale, previo superamento di un apposito esame, lo studente consegue la qualifica di operatore professionale valida ai fini dell'avviamento al lavoro subordinato;

b) la frequenza di un corso di qualificazione professionale, al quale si accede dopo l'avvenuto rilascio della qualifica di operatore professionale di cui alla lettera a), della durata di un anno, che si conclude con la certificazione di avvenuta frequenza e con l'ammissione a un esame teorico-pratico di idoneità il cui esito positivo comporta il rilascio di un diploma professionale di tecnico nel settore delle scienze estetiche, che qualifica all'esercizio dell'attività professionale in forma imprenditoriale di cui all'articolo 2, comma 1.

4. Il percorso formativo prevede l'alternanza fra periodi di formazione e studio in aula e periodi di apprendimento mediante esperienze di lavoro, da svolgere presso le imprese abilitate del settore, che collegano la formazione teorica con l'esperienza tecnica e pratica, secondo le norme vigenti in materia di alternanza scuola-lavoro.

5. Le competenze acquisite durante il percorso formativo, nel periodo di inserimento, la formazione specialistica e quella continua acquisita durante l'arco della vita lavorativa, nonché le competenze acquisite con percorsi di apprendimento secondo gli indirizzi dell'Unione europea in materia di

apprendimento permanente, registrate nel « libretto formativo del cittadino » ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *i*), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, danno titolo ad appositi crediti formativi riconosciuti nell'ambito dei percorsi di istruzione e formazione professionale, secondo le linee guida di cui all'articolo 4, comma 3, lettera *a*), della presente legge.

6. Tra i crediti formativi di cui al comma 5, possono essere valutati anche i periodi di inserimento consistenti nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell'ambito di imprese del settore, effettuata in qualità di titolare dell'impresa, di socio partecipante al lavoro, di familiare coadiuvante o di lavoratore dipendente ovvero secondo le tipologie contrattuali di collaborazione previste dalle norme vigenti che siano equivalenti, come mansioni o monte ore, a quelle previste dalla contrattazione collettiva.

ART. 4.

(Competenze delle regioni in materia di qualificazione professionale).

1. Previo accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, le regioni e le province autonome definiscono i contenuti tecnico-culturali dei programmi dei corsi e delle prove di esame, individuando i requisiti professionali di competenza in funzione dell'integrazione dei sistemi territoriali di istruzione e formazione e ai fini del rilascio dei diplomi di qualificazione professionale in maniera uniforme sul territorio nazionale.

2. Le materie fondamentali di insegnamento sono suddivise nelle seguenti aree:

a) cultura generale ed etica professionale;

b) cultura scientifica e professionale comprendente: fisiologia, anatomia e dermatologia; chimica e cosmetologia; psicologia;

c) cultura giuridica e imprenditoriale comprendente: diritto commerciale e societario; diritto del lavoro e contratti; tutela dell'ambiente e sicurezza del lavoro; disciplina dell'accesso alla professione;

d) area tecnica e operativa comprendente: massaggi e trattamenti al viso e al corpo; estetica, trucco e trucco semipermanente, *camouflage*, visagismo; tecniche e pratiche; utilizzo di apparecchi ad uso estetico e di prodotti cosmetici, manicure e pedicure, epilazione, onicotecnica;

e) cultura organizzativa e comportamentale comprendente: gestione, amministrazione e organizzazione aziendali; informatica; lingua straniera; sistemi di comunicazione; relazione comportamentale e accoglienza della clientela;

f) cultura artistica comprendente: storia dell'arte; disegno; moda;

g) tecniche di primo soccorso.

3. Con le modalità di cui al comma 1:

a) sono definite apposite linee guida per il riconoscimento dei crediti formativi di cui all'articolo 3, commi 5 e 6;

b) è definito il valore da attribuire all'eventuale inserimento lavorativo presso uno studio medico specializzato in dermatologia, cosmetologia, medicina e chirurgia estetica o in indirizzi affini, ai fini dell'inserimento nel percorso formativo per conseguire la qualificazione professionale di cui all'articolo 3;

c) sono definiti i criteri per lo svolgimento obbligatorio di percorsi formativi specifici e integrativi per i soggetti in possesso di diplomi universitari e di laurea per l'esercizio delle professioni mediche e sanitarie e per i laureati in scienze delle attività motorie e sportive o in possesso di diplomi equiparati, nonché per i soggetti in possesso di diplomi rilasciati da istituti tecnico-professionali del sistema dell'istru-

zione secondaria superiore e di diplomi di istruzione e formazione tecnica superiore o di alta formazione professionale, ai fini del conseguimento della qualificazione professionale all'esercizio dell'attività di cui all'articolo 3;

d) sono definiti i criteri per l'organizzazione di corsi obbligatori di aggiornamento professionale finalizzati ad elevare o riqualificare il livello di competenza degli operatori qualificati ai sensi della presente legge;

e) sono definiti i criteri per l'individuazione di livelli intermedi di uscita dai percorsi di istruzione e formazione professionale ai fini dell'esercizio, in forma imprenditoriale, dei servizi di manicure e pedicure estetico e dell'attività onicotecnica, nonché di tecnico dell'abbronzatura artificiale.

4. Le regioni, per il conseguimento della qualificazione professionale, hanno facoltà di istituire e di autorizzare lo svolgimento dei corsi e degli esami anche presso istituti di formazione pubblici e privati accreditati, previa approvazione delle relative norme di organizzazione e di funzionamento ed esercitando la relativa vigilanza tecnica e amministrativa.

5. Non costituiscono titolo valido per l'esercizio dell'attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali non autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

ART. 5.

(Esercizio delle attività professionali nel settore delle scienze estetiche, nonché delle attività di onicotecnico e di tecnico dell'abbronzatura artificiale).

1. Le attività professionali di cui all'articolo 2 della presente legge, sono soggette, ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, e successive modificazioni, alla sola segnalazione certificata di inizio attività, fatti salvi i requisiti di qualificazione pro-

fessionale prescritti e la conformità dei locali ai requisiti urbanistici e igienico-sanitari. Le segnalazioni di inizio attività devono essere presentate allo sportello unico per le imprese.

2. Le attività professionali di cui all'articolo 2 della presente legge sono esercitate in forma di impresa, individuale o societaria, ai sensi delle norme vigenti, previa iscrizione all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni.

3. Presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competenti sono tenuti appositi e separati registri degli esercenti le attività professionali di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), degli esercenti le attività di manicure e pedicure estetico e onicotecnica, e dei tecnici dell'abbronzatura artificiale.

4. Presso ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3, che svolga prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata. È vietato lo svolgimento dell'attività in forma ambulante o di posteggio.

5. Le attività professionali di cui all'articolo 2 della presente legge possono essere svolte unitamente a quella di acconciatore, di cui alla legge 17 agosto 2005, n. 174, anche in forma di imprese distinte esercitate nella medesima sede. Nella medesima sede è ammesso lo svolgimento di attività professionale di più titolari, in forma di imprese distinte, anche a giorni od orari alternati.

6. Le imprese qualificate all'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 2, in via accessoria o strumentale all'attività dell'impresa, possono avvalersi, attraverso un apposito contratto scritto di incarico professionale, della collabora-

zione di soggetti abilitati all'esercizio di professioni mediche o sanitarie o di altre attività professionali per lo svolgimento di trattamenti e di prestazioni inerenti alla specifica attività. A tal fine i locali devono possedere i requisiti specifici relativi all'esercizio di tali attività, nel rispetto delle norme vigenti in materia di igiene e di sicurezza. L'esercizio delle attività ai sensi del presente comma deve essere comunicato allo sportello unico per le attività produttive.

7. Le attività professionali di cui all'articolo 2 possono essere svolte presso il domicilio dell'esercente ovvero presso un'apposita sede designata dal cliente o altro committente, a condizione che siano esercitate dal titolare dell'impresa o da un suo dipendente in possesso della qualificazione professionale di cui all'articolo 3 e svolte in locali che rispondono ai requisiti previsti dalle disposizioni statali e regionali vigenti in materia e dalla relativa regolamentazione comunale.

8. Alle imprese artigiane esercenti le attività professionali di cui all'articolo 2, che vendono o che comunque cedono alla clientela prodotti cosmetici, o altri beni accessori, inerenti allo svolgimento della propria attività, non si applicano le disposizioni relative all'esercizio delle attività commerciali.

ART. 6.

(Controllo).

1. Il controllo sull'osservanza delle disposizioni della presente legge è esercitato dall'azienda sanitaria locale territorialmente competente e dai soggetti a cui sono attribuiti per legge i poteri di accertamento.

ART. 7.

(Sanzioni).

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente per l'omessa iscrizione nell'albo delle imprese artigiane o nel registro delle im-

prese, chiunque svolge le attività professionali di cui all'articolo 2 in assenza della qualificazione professionale di cui all'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 euro a 20.000 euro.

2. Chiunque esercita le attività professionali di cui all'articolo 2 senza il possesso dei requisiti igienico-sanitari prescritti, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 10.000 euro, il cui importo è destinato al comune sede dell'attività.

3. Chiunque, nell'esercizio delle attività professionali di cui all'articolo 2, utilizza apparecchi ad uso medico o terapeutico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 10.000 euro e con la confisca dell'attrezzatura. L'importo della sanzione è destinato al comune sede dell'attività.

4. Chiunque esercita le attività professionali di cui all'articolo 2 in forma ambulante o di posteggio, in violazione dell'articolo 5, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro, il cui importo è destinato al comune sede dell'attività.

5. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono aggiornati ogni cinque anni, con decreto adottato dal Ministro dello sviluppo economico, in misura pari all'intera variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

ART. 8.

(Norme finali e transitorie).

1. In sede di prima attuazione della presente legge, con accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale di ciascuna professione, sono definiti i criteri per il riconoscimento dei titoli di studio e dei diplomi dei soggetti esercenti

le attività professionali di estetista e di operatore di pratiche estetiche, nonché di onicotecnico e di tecnico dell'abbronzatura artificiale, svolte precedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge o durante la fase di prima applicazione fino alla data indicata dalle norme regionali, nonché i criteri di valutazione dei periodi di inserimento maturati nello svolgimento di attività qualificata di col-

laborazione tecnica e continuativa nell'ambito di imprese o di strutture del settore.

2. I soggetti in possesso della qualifica professionale di estetista di cui alla legge 4 gennaio 1990, n. 1, sono abilitati a esercitare l'attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*) e lettera *b*), della presente legge.

3. La legge 4 gennaio 1990, n. 1, è abrogata.